



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : PINARDI GIORDANA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 858 del 20/07/2021**

**Oggetto:** APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA PROVINCIA DI PARMA. PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2024. RINNOVABILE - ESCLUSIONE N. DUE OFFERENTI

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**VISTI**

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);  
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

la Determina Dirigenziale n. 1651 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Stazione Unica Appaltante" fino al 31 dicembre 2023 e la correlata Delega Dirigenziale.

**VISTI ALTRESI'**

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

**PREMESSO**

che con Decreto Presidenziale n. 279 del 18/12/2020 è stato approvato il "Piano di Organizzazione del Servizio di Sgombro neve e spargimento sali disgelanti sulla rete

stradale provinciale per la stagione invernale 2021-2024”, dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2024 avente un quadro tecnico economico per il triennio di complessivi € 7.122.447,00;

Che con il medesimo atto sono stati approvati gli elaborati progettuali;

che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Geom. Antonio Mesti, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'[Ufficio Manutenzione Strade Provinciali](#);

che con D.D. 115 del 08/02/2021, così come parzialmente modificata dalla D.D. 328 del 26/03/2021, è stata indetta per l'affidamento del servizio di Sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale 2021-2024”, dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2024, rinnovabile per ulteriori anni tre, procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che, il seggio di gara in data 05/05/2021 ha attivato in seduta pubblica l'esame delle buste amministrative;

che, stante l'elevato numero di offerte e la carenza di completezza documentale in diverse di esse, il seggio di gara ha proceduto a più riprese ai controlli di rito.

che, successivamente, attivato e concluso il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici indicati nei verbali di gara, il seggio di gara in data 16/06/2021, terminata la valutazione amministrativa, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche dei lotti;

#### EVIDENZIATO

che, concluse le operazioni di gara, si è proceduto ad un approfondito esame comparativo della documentazione inerente l'offerta degli operatori economici Dallagiovanna Luigi SRL e Idroscavi Srl che hanno entrambi presentato offerta per i seguenti quattro lotti 41 – 46 – 47 – 67 (n. massimo di partecipazioni ammesso);

che, l'offerente Dallagiovanna Luigi SRL è risultato aggiudicatario dei lotti 46 e 47, rispettivamente con ribasso del 75,81% e 76,10%, mentre l'offerente Idroscavi Srl è risultato aggiudicatario dei lotti 41 e 67, rispettivamente con un ribasso del 54,01% e 21,10%;

#### RICHIAMATO

L'art. 80 comma 5 lettera m) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, laddove dispone l'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico che *“si trovi rispetto ad un altro*

*partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale*", in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Commissione Europea nella comunicazione 2021/C/91 del 18 marzo 2021 (che esprime un parere comunque non vincolante).

l'art. 3.1 del disciplinare di gara stabilisce che, in caso di partecipazione a più lotti, al Concorrente singolo, raggruppato, consorziato o aggregato, che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti, potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di due lotti, in ordine di consistenza del ribasso presentato;

#### CONSIDERATO:

che l'art. 80, in coerenza con la art. 57 par. 4 lett. d) della direttiva 2014/24 non introduce una causa di esclusione automatica ma consente l'applicazione di tale sanzione soltanto a seguito di un controllo sia formale che sostanziale idoneo a fondare anche soltanto in via presuntiva, la convinzione che le offerte, siano imputabili ad un "*unico centro decisionale*", e/o siano state reciprocamente influenzate (*ex multis*: C. di St. n. 69/2019).

Che il bando di gara e il successivo chiarimento hanno ulteriormente evidenziato che la presenza di ipotesi di collegamento sarebbe stata valutata con riferimento ai singoli lotti e non con riferimento alla gara nel suo complesso.

Che la valutazione è competenza della Stazione appaltante e va condotta alla luce di elementi di fatto - indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza nazionale - idonei a dare fondatezza alla presunzione della presenza di un unico centro decisionale.

Che tali indici sono in particolare:

1. Vincoli di stretta parentela tra imprese concorrenti tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici;
2. contiguità di sede, vi siano utenze in comune (indici soggettivi),
3. identiche modalità formali di redazione delle offerte,
4. vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche afferenti ai documenti che compongono la documentazione amministrativa o l'offerta prodotta;
5. via sia coincidenza del giorno e dell'ufficio di spedizione del plico contenente l'offerta.

Che detti indici sono richiamati ed integrati dalla citata comunicazione della Commissione e tale circostanza rappresenta certamente un significativo elemento a sostegno della validità degli stessi;

che la ricorrenza un numero significativo di questi indici uniti da un oggettivo nesso di gravità precisione e concordanza è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione.

Che, nel dettaglio, a seguito di opportuni controlli si evidenzia:

1. i vincoli di stretta parentela tra imprese concorrenti tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici: il legale rappresentante dell'operatore economico Dallagiovanna Luigi SRL è coniuge del legale rappresentante di Idroscavi Srl ed entrambi hanno la medesima residenza civile Tizzano Val Parma strada di Pianestolla n. 12 cap. 43028 Fraz. Pratolungo;

2. la contiguità di sede e utenze in comune (indici soggettivi): l'operatore economico Dallagiovanna Luigi SRL ha sede in Tizzano Val Parma strada di Pianestolla n. 12 cap. 43028 Fraz. Pratolungo e l'operatore economico Idroscavi Srl ha sede in Via Volturmo 61/A cap. 43125. Tuttavia la sede legale della società Dallagiovanna Luigi SRL coincide con la residenza anagrafica dei due legali rappresentanti,

3. le identiche modalità formali di redazione delle offerte: entrambe le società si sono avvalse dello stesso Broker per la produzione della garanzia provvisoria;

4. strette relazioni temporali e locali per le modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche afferenti ai documenti che compongono la documentazione amministrativa;

a. il versamento dell'imposta di bollo mediante F23 è immediatamente sequenziale;

b. L'ufficio postale utilizzato è situato nel comune di residenza di entrambi i legali rappresentanti;

c. La comparazione della calligrafia permette di rilevare già ictu oculi che i due documenti sono stati redatti dallo stesso soggetto.

Che la società Idroscavi SRL è stata costituita proprio in coincidenza con l'indizione della procedura di gara.

Che a fronte di tali indizi certi precisi e concordanti si rileva che:

a. la trasmissione dell'offerta a mezzo della piattaforma telematica è intervallata di circa 3 ore dunque non può dirsi strettamente sequenziale;

b. le polizze fideiussorie prodotte dai due operatori economici sono state emesse dal medesimo broker ma a distanza di 1 giorno (27 aprile e 28 aprile) ed hanno conseguentemente data e numero non sequenziali.

Che sotto il profilo presuntivo pertanto appare evidente che a fronte della gravità degli indizi sopra citati la mera distanza temporale (poche ore) della presentazione delle offerte

e la non consequenzialità delle polizze non assumono rilievo dirimente al fine di escludere la gravità e concordanza degli indizi di collegamento.

Che in conclusione, anche a prescindere dalla circostanza che le due imprese si sono aggiudicate 2 lotti ciascuna, cioè il numero di lotti massimo consentito e presentato offerte tra loro non dissimili (circostanza in se stessa non decisiva vertendosi in fattispecie di pericolo presunto da accertare ex ante) appare evidente il pericolo che la procedura sia stata inquinata per la contiguità degli amministratori e per la presenza di elementi di fatto nella documentazione che lasciano emergere un'unica regia presente dietro le offerte prodotte.

## EVIDENZIATO

Che occorre considerare che il meccanismo espulsivo (come da autorevole e condivisibile parere espresso dalla Commissione) prevede che:

1. la causa di esclusione non può avere natura automatica;
2. l'operatore ha il diritto di fornire prova che nonostante il collegamento le offerte sono state espresse da centri decisionali autonomi e diversi;
3. la documentazione di gara deve consentire agli operatori di dichiarare il collegamento;
4. l'opportunità di cui al punto precedente è prevista del DGUE.

Che nel DGUE prodotto in sede di offerta entrambi i concorrenti hanno fornire dichiarazione negativa in ordine alla possibile sussistenza del collegamento ex art. 80 comma 5 lettera m) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

## EVIDENZIATO ALTRESI'

che è stata acquisita la visura camerale di entrambi gli operatori economici ed il certificato di residenza e famiglia delle persone fisiche aventi la rappresentanza legale.

RITENUTO per le ragioni in premessa dettagliate di escludere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, entrambi gli offerenti sopra indicati.

## DETERMINA

di escludere per le motivazioni dettagliate in premessa gli operatori economici Dallagiovanna Luigi SRL e Idroscavi Srl dalla procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di Sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale 2021-2024, dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2024,

rinnovabile per ulteriori anni tre;

di notificare il presente atto tramite la piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

di procedere limitatamente ai lotti 41 – 46 – 47 – 67 per i quali hanno presentato offerta i concorrenti sopra indicati, allo scorrimento della graduatoria, così come elaborata dalla piattaforma SATER;

di dare atto che per la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(PINARDI GIORDANA)  
con firma digitale